



## **REGIONE LIGURIA**

### **DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE**

#### **Settore Stazione Unica Appaltante Regionale**

**A - Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice dei contratti per la  
conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54  
D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura urgente di sistemi di raccolta del campione oro-  
nasofaringeo e salivare per la rilevazione del virus SARS-Cov-2 a favore delle  
AA.SS.LL., EE.OO., I.R.CC.S. della Regione Liguria**

Tramite la presente procedura di gara telematica con rilevanza comunitaria, che verrà svolta tramite una procedura di gara aperta accelerata ai sensi dell'art. 60 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.L. 16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge 11/09/2020, n. 120, Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (d'ora innanzi anche “Stazione Appaltante” o S.U.A.R.) intende individuare gli Operatori economici idonei alla fornitura di urgente di sistemi di raccolta del campione oro-nasofaringeo e salivare per la rilevazione del virus SARS-Cov-2 occorrenti alle AA.SS.LL., AA. OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria ed in particolare:

- ASL 1 – ASL 2 – ASL 3 – ASL 4 - ASL 5;
- Ospedale Evangelico Internazionale;
- E.O. Ospedali Galliera;
- I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino
- I.R.C.S. Giannina Gaslini

L'urgenza di acquistare tali dispositivi deriva dal perdurare della situazione di emergenza legata alla pandemia COVID 19 nonché, da ultimo, dalla sopravvenuta indisponibilità di forniture provenienti dalla Struttura commissariale che, con nota prot. n. 29791 del 20-10-2021, ha comunicato che a far data dal 31/12/2021 non sarebbe più stata assicurata la fornitura di dispositivi medici vari connessi alla gestione dell'emergenza pandemica, tra cui i tamponi per campioni rinofaringei;

L'oggetto della presente procedura di gara è rappresentato dalla fornitura dei seguenti prodotti:

|         | CIG                        | <u>Descrizione</u>   | <u>Prezzo unitario iva esclusa</u> | <u>Base d'asta complessiva annuale</u> |
|---------|----------------------------|--|------------------------------------|--|
| Lotto 1 | <a href="#">9020984F7B</a> | 1.Sistema destinato alla raccolta, al trasporto e alla conservazione di campioni clinici contenenti virus  | <b>2,00</b>                        | <b>2.784.000,00</b>                    |
| Lotto 2 | <a href="#">90209936EB</a> | 2.Sistema destinato alla raccolta, al trasporto e alla conservazione di campioni clinici contenenti virus in grado di inattivare completamente le nucleasi, stabilizzare i virus e permetterne l'utilizzo in Point-of-Care (POC) Testing | <b>2,50</b>                        | <b>180.000,00</b>                      |
| Lotto 3 | <a href="#">9021018B8B</a> | 3.Dispositivo per la raccolta della saliva   | <b>2,50</b>                        | <b>181.500,00</b>                      |
| Lotto 4 | <a href="#">9021021E04</a> | 4.Tamponi floccati o equivalenti per il campionamento oro-nasofaringeo, in grado di permettere un rapido assorbimento e di garantire un'eluizione rapida e completa del campione   | <b>0,40</b>                        | <b>573.600,00</b>                      |

Si descrivono di seguito tutti gli ambiti di studio che S.U.A.R. ha condotto al fine di redigere la strategia di gara che verrà indicata nel seguito:

- contesto di riferimento;
- analisi del mercato;
- definizione della documentazione tecnica;
- strategia di gara.

L'individuazione delle relative linee strategiche è stata redatta in linea con l'attività di benchmark e con quanto dichiarato in sede di raccolta dei fabbisogni da parte degli Enti che aderiscono alla presente procedura.

La definizione della documentazione di gara è stata definita nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., delle Linee Guida adottate da ANAC alla data odierna e della normativa emergenziale come riportata al seguente paragrafo.

La gara si svolge in forma telematica ex art. 58 D. Lgs. n. 50/2016 attraverso la piattaforma di e-procurement denominata Sintel (d'ora innanzi anche solo "Piattaforma", "Sistema" o "Sintel"), raggiungibile all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), in forza della D.G.R. n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo, sottoscritto in data 30/12/2020, fra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore

della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione della piattaforma di e-procurement denominata Sintel e per l'utilizzo della stessa per un ulteriore triennio a decorrere dal 1° gennaio 2021.

## CONTESTO DI RIFERIMENTO

---

### **Il ruolo di S.U.A.R. nel sistema degli acquisti aggregati di beni e servizi a favore di AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. del S.S.R.**

L'Agenzia Sanitaria Regionale svolgeva le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 ed in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, già disciplinate dalla L.R. n. 14/2007 e s.m.i. a decorrere dall'01/01/2013.

Ai sensi dell'art. 11 comma 16 della legge Regione Liguria 29/07/2016, n. 17, le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono state trasferite a far data dal 01/10/2016 ad A.Li.Sa. fino alla revisione della normativa regionale in materia di centrale di committenza.

A decorrere dal 1° maggio 2021, in forza della Legge Regionale n. 2/2021, A.Li.Sa ha cessato le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto che sono state trasferite a Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.). Le modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021, vengono descritte dalla D.G.R. 354/2021.

### **Normativa statale sull'obbligatorietà delle Convenzioni stipulate da S.U.A.R.**

Anche ai fini della determinazione delle quantità oggetto di gara, appare necessario di seguito evidenziare la normativa anche secondaria che stabilisce l'obbligatorietà degli Enti Sanitari all'utilizzo delle Convenzioni poste in essere da S.U.A.R. e in particolare:

- *la Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), la quale stabilisce l'obbligo per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ad approvvigionarsi mediante le Convenzioni stipulate dalle Centrali Regionali Acquisti di riferimento (cfr.: art. 1, comma 449 "Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento") e, quindi, ad affidarsi esclusivamente ai fornitori aggiudicatari delle procedure centralizzate ai prezzi offerti in fase di gara;*
- *l'art. 11, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n.122, in materia di controllo della spesa sanitaria, la quale stabilisce che, in conformità con quanto previsto dall'art. 26 della Legge n. 488/1999, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere al di fuori delle Convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento, sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;*
- *la legge regionale n. 34/2012, la quale stabilisce l'obbligo per gli enti del SSR di utilizzare le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00 (IE)*
- *il comma 13, lettera d), dell'articolo 15 del D.L. n. 95/2012 (c.d. Spending Review) il quale stabilisce che gli Enti del SSN (ovvero, per essi, le Regioni e le Province autonome) per acquistare beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella "piattaforma CONSIP" (vale a dire per tutte le categorie merceologiche presenti nelle Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.), devono avvalersi degli strumenti di acquisto e negoziazione*

*telematici messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.A. (cioè SDA e del MePA), ovvero, se disponibili, dalle CRA di riferimento, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di detto obbligo e la conseguenza della responsabilità amministrativa e dell'illecito disciplinare;*

- *l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. il quale prevede, quanto segue:*
  1. *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*
  2. *Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.*
  3. *Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.*
- *L'art. 1 c. 510 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) giusta cui “le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;*

### **Normativa per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.**

A causa della situazione di emergenza sanitaria a carattere nazionale e regionale, determinata dall'epidemia, in atto, provocata dal virus COVID-19 (l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia) sono state adottate, a livello statale disposizioni normative aventi ad oggetto misure atte al contenimento della predetta diffusione epidemica fra cui le seguenti:

- ✓ *Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza);*
- ✓ *l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020 che ha previsto, all'art. 1, comma 1, che “Per fronteggiare l'emergenza derivante*

*dagli eventi citati in premessa, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” e all’art. 3 ha stabilito altresì che, per l’espletamento delle attività previste dall’Ordinanza stessa, “il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.*

- ✓ il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 il quale, in applicazione della normativa sopra richiamata, ha nominato quale “Soggetto attuatore”, il Presidente della Regione Liguria;
- ✓ il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 il cui art. 122 comma 1 prevede che “... *Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto...*”;

In seguito a livello statale sono state adottate numerose altre disposizioni normative aventi ad oggetto misure atte al contenimento della predetta emergenza sanitaria nonché, al contempo, il rilancio degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale fra cui, ex multis, la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni).

Infine va richiamato l’art. 1 D.L. 23 luglio 2021, n. 105 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*”, il quale ha prorogato sino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza già prorogato con le precedenti Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021.

### ***Decreto Semplificazioni e riduzione dei termini procedurali quali misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19***

Nella progettazione della presente procedura di gara si è tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (c.d. Decreto Semplificazioni) con particolare riferimento a quanto sancito all’art. 2 a norma del quale:

1. “*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si*

*applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.*

*2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso **con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto**.*

L'art. 8 comma 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in L. n. 120 del 11 settembre 2020 stabilisce che, **“in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti”**.

Inoltre, proprio per l'urgenza dell'acquisizione in oggetto, la stazione appaltante ha ritenuto necessario ricorrere alla previsione dell'art.1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, il quale prevede che fino al 30 giugno 2023 è applicabile anche nei settori ordinari sia sopra e sotto la soglia di rilievo comunitario la c.d. “inversione procedimentale” di cui all'art. 133 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016.

S.U.A.R., pertanto, si riserva di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli offerenti. S.U.A.R. garantisce che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sarà effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dal Disciplinare di Gara.

## **ANALISI DEL MERCATO E DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA**

---

L'attuale situazione del mercato di tamponi orofaringei e altri sistemi di raccolta di campioni biologici in costanza di epidemia risulta caratterizzata da una domanda – a livello internazionale, nazionale e locale – estremamente fluttuante, condizionata fortemente dagli improvvisi “picchi” dei

contagi da Covid 19 con conseguente difficoltà a reperire i dispositivi in oggetto.

S.U.A.R., per la definizione delle specifiche tecniche dei dispositivi da acquisire, si è avvalsa della competenza e dell'esperienza degli esperti del tavolo tecnico nominato con Decreto Dirigenziale n. 7284/2021.

Per i dispositivi oggetto del lotto 3 *“Dispositivo per la raccolta della saliva”* sono stati altresì utilizzati, sia per l'esatta individuazione delle specifiche tecniche sia per la corretta definizione della base d'asta, gli esiti dell'indagine di mercato pubblicata da S.U.A.R. in data 05/10/2021 (Avviso di indagine di mercato PG/2021/320267) finalizzata all'individuazione di Operatori Economici in grado di fornire i dispositivi in oggetto agli Enti sanitari liguri coinvolti nel Piano di monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado promosso dal Ministero della Salute.

Le specifiche tecniche individuate dal tavolo tecnico regionale, per i lotti 1, 2 e 4, sono state quindi sottoposte al mercato, tramite consultazione preliminare ex art. 66 D. Lgs. n. 50/2016 pubblicata sulla GUUE del 03/12/2021 615973-2021-IT, sulla piattaforma Sintel ([www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)) e sul profilo del committente ([www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it)).

Nell'ambito della consultazione preliminare del mercato, S.U.A.R. ha richiesto agli operatori economici di formulare eventuali pareri/osservazioni non solo sulle specifiche tecniche ma anche di fornire indicazioni in relazione alle quotazioni economiche medie praticate agli Ospedali per i medesimi dispositivi, ciò al fine di una congrua formulazione della base d'asta in considerazione delle oscillazioni di prezzo legate alle improvvise accelerazioni e decelerazioni dell'andamento pandemico.

Il tavolo tecnico, si è anche incaricato di raccogliere il fabbisogno regionale dei dispositivi in oggetto, interfacciandosi con i responsabili dei laboratori analisi regionali e improntando la stima a criteri prudenziali legali al dato storico dei consumi nei periodi di massima espansione del contagio.

Successivamente S.U.A.R. ha provveduto a richiedere conferma, a tutti gli Enti del S.S.R. coinvolti, delle previsioni di consumo stimate, nel periodo di validità contrattuale, tenuto conto dell'impegno di spesa a tale consumo connesso e, pertanto, della necessaria sostenibilità economico-finanziaria dell'acquisizione, quale presupposto indispensabile al fine di legittimare l'iniziativa regionale.

Sulla base dei riscontri pervenuti è stato possibile ultimare la fase progettuale di gara, identificando altresì, da parte degli Uffici competenti di S.U.A.R., le condizioni essenziali di fornitura e, più in generale, la lex specialis di gara composta dagli schemi di bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e Prestazionale e Schema di Accordo quadro allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

La documentazione di cui sopra è stata valutata, altresì, sulla base del Codice degli Appalti – come corretto dal D.Lgs. 56/2017 – e delle ultime linee guida dell'ANAC.

**In considerazione di quanto sopra esposto si propone la seguente**

## **STRATEGIA DI GARA**

---

### **▪ *Procedura di gara e definizione dei lotti***

L'individuazione dei 4 lotti da mettere a gara è stata eseguita dalla Commissione tecnica regionale come descritto al paragrafo *DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA*, tenuto conto:

- ✓ dei fabbisogni espressi dalle Aziende Sanitarie liguri, effettive utilizzatrici della fornitura posta in gara.
- ✓ di quanto disposto dall'art. 51 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in base ai
- ✓ della necessità di garantire l'effettiva partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 51 D. Lgs. n. 50/2016.

La scelta dello strumento di acquisto dell'Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. senza rilancio competitivo è funzionale all'esigenza di assicurare alle Aziende Sanitarie ed agli Ospedali liguri una soluzione multifornitore cui attingere per il soddisfacimento dei fabbisogni, sia sulla base della compatibilità dei dispositivi con la strumentazione già installata nei laboratori analisi, sia sulla base delle specifiche esigenze cliniche, sia tenuto conto delle disponibilità di fornitura da parte del mercato.

Proprio per assicurare agli Enti sanitari liguri un quantitativo minimo di dispositivi a fronte della potenziale saturazione del mercato di riferimento e consentire ai fornitori di partecipare alla procedura di gara, tenuto conto dell'entità dei fabbisogni regionali espressi per i lotti 1 e 4 (circa 1 milione di tamponi/anno) si è ritenuto necessario, come peraltro già previsto per altre procedure di gara S.U.A.R. relative a forniture connesse alla gestione dell'emergenza pandemica (da ultimo, Decreto Dirigenziale n. 6885/2021 di indizione della procedura di gara aperta urgente per l'acquisizione della fornitura di mascherine FFP2, FFP3 e mascherine chirurgiche DM) ammettere offerte anche per quantitativi ridotti rispetto al fabbisogno totale stimato, purché non inferiori al 50%

La gara sarà gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel.

### **▪ *Durata della Convenzione di Accordo quadro e dei Contratti di fornitura***

La durata della Convenzione di Accordo quadro è pari a 12 mesi con la previsione di eventuale proroga di ulteriori 12 mesi (nell'ipotesi in cui, alla scadenza del termine contrattuale, non sia stato già esaurito l'Importo massimo contrattuale e comunque sino alla concorrenza dello stesso). In tal caso il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni economiche pattuite o a condizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

Ai fini della stipula dell'Accordo quadro non trova applicazione il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9 del Codice giusta quanto statuito dall'art. 122 comma 8 D.L. n. 18/2020.

È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo quadro, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.



I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, saranno recepiti dalle Amministrazioni contraenti mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura (OdF).

L'emissione degli OdF sarà effettuata dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere aderenti alla Convenzione tramite l'applicativo NECA della piattaforma Sintel.

Si precisa che, in deroga all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, S.U.A.R. e le singole Amministrazioni contraenti potranno recedere dal contratto qualora intervengano a livello regionale trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata legati all'andamento epidemiologico della pandemia da Covid-19 o laddove, nel corso del rapporto contrattuale, venisse attivata una Convenzione Consip inerente alla fornitura oggetto della gara o fosse previsto l'approvvigionamento centralizzato a livello nazionale dei beni oggetto della fornitura, anche mediante acquisizioni effettuate a qualsiasi titolo dalla Protezione Civile, dalla Struttura Commissariale o da Invitalia.

In tali casi al contraente sarà effettuata apposita comunicazione di recesso con un preavviso non inferiore a 7 giorni, senza che questi possa nulla pretendere da S.U.A.R. o dalle singole Amministrazioni utilizzatrici per la mancata fornitura e/o per i costi eventualmente sostenuti.

Al ricorrere delle medesime circostanze la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in luogo del recesso, alla sospensione del contratto in attesa di verificare l'effettivo avvio e la conformità delle forniture altrimenti attivate.

#### ▪ ***Enti nel perimetro***

I fabbisogni relativi alla presente procedura di gara sono stati formalizzati dai seguenti Enti del S.S.R.:

- A.S.L. 1 – A.S.L. 2 – A.S.L. 3 – A.S.L. 4 e A.S.L. 5;
- Ospedale Evangelico Internazionale;
- E.O. Ospedali Galliera;
- I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino.
- IRCCS Giannina Gaslini

#### ▪ ***Quantitativi e Basi d'asta***

##### ***Quantitativi***

I fabbisogni sono stati rilevati da S.U.A.R. con il supporto della Commissione Tecnica regionale all'uopo nominata.

Detti fabbisogni sono stati riscontrati presso i Provveditorati di ciascun Ente sanitario a seguito di formale ricognizione, unitamente all'acquisizione della conferma della copertura finanziaria della relativa spesa.

##### ***Basi d'asta***

L'importo della base di gara è stato calcolato con riferimento ai seguenti parametri:

- prezzi di indizione e aggiudicazione delle precedenti iniziative di gara regionale;
- prezzi applicati sul territorio regionale derivanti attivazione di autonome procedure di acquisto sottosoglia;

- comparazione dei suddetti prezzi con quelli di mercato attualmente in vigore sul territorio regionale e nazionale così come determinati dall'inusuale alterazione dell'equilibrio fra domanda ed offerta di dispositivi atti a mitigare portata e gravità della situazione epidemica in atto.

Per l'importo complessivo stimato della fornitura si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nel Disciplinare di Gara.

Sull'importo complessivo posto a base di gara è stata applicata una contingency in aumento del 20% computata ai fini dell'art. 35 comma 4 del Codice, che potrà essere utilizzata per eventuali incrementi imprevisti di fornitura e/o adesione di altri Enti del SSR.

I suddetti importi non sono comprensivi degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non quantificati in quanto la presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di beni senza posa in opera.

- **Requisiti di accesso**

I requisiti di accesso per la partecipazione alla procedura in oggetto, pena esclusione dalla procedura, sono suddivisi in:

- a) requisiti di idoneità morale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
- b) requisiti di idoneità professionale ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
- c) requisiti di capacità economico-finanziaria ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
- d) requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

A tal fine si rimanda, anche per quanto concerne la partecipazione in RTI o Consorzi, a quanto indicato nel bando di gara e nel Disciplinare di gara.

L'affidamento oggetto della presente procedura dovrà essere prestato anche in presenza di condizioni e modalità di esecuzione di notevole complessità, stante dell'obbligo di garantire la corretta e regolare esecuzione contrattuale.

- **Commissione di esperti e verifica delle Offerte**

Una Commissione di esperti, in numero non inferiore a tre, nominata in osservanza delle Linee Guida per la designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni Giudicatrici approvate con Decreto del Direttore Generale di Regione Liguria n. 3802 del 20/06/2021 provvederà alla verifica di idoneità dei dispositivi offerti.

La Commissione di esperti procederà, relativamente a ciascun singolo lotto, alla valutazione di idoneità dei prodotti offerti verificandone la corrispondenza alle caratteristiche tecniche previste dal Capitolato.

Se ritenuto necessario dalla Commissione di esperti, per la verifica di effettiva rispondenza alle predette specifiche minime fissate dal Capitolato Tecnico e Prestazionale, verrà richiesto agli Operatori economici concorrenti la consegna di idonea campionatura a titolo gratuito.

Come previsto nel Decreto di Indizione e nel Disciplinare di Gara, viene applicata alla presente procedura di gara ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, la c.d. "inversione procedimentale" nella valutazione delle offerte di cui all'art. 133 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016.

## ▪ Criterio di aggiudicazione

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016, previa verifica dell'idoneità tecnica dei sistemi offerti, addivenendo non all'individuazione di un unico aggiudicatario ma all'aggiudicazione di un Accordo Quadro ex art. 54 - comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, con più Operatori Economici onde garantire, per le diverse necessità cliniche o in particolari condizioni, la scelta del sistema più adeguato tra i qualificati.

Per i lotti 1 e 4, considerato che sono ammesse per i motivi più sopra esplicitati, offerte per quantitativi ridotti rispetto al fabbisogno totale presunto purché non inferiori al 50%, la graduatoria di aggiudicazione dell'Accordo Quadro sarà stilata *off line* dalla stazione appaltante sulla base del prezzo unitario offerto.

Gli appalti specifici saranno affidati dagli Enti sanitari aderenti alla convenzione di Accordo Quadro, senza riapertura del confronto competitivo, ad uno o più degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, sulla base del c.d. "criterio della scelta clinica" ovvero previa adeguata motivazione della scelta, tenuto conto della compatibilità con la strumentazione per test di rilevamento molecolare in uso presso i laboratori regionali.

L'adeguata motivazione non è richiesta in caso di affidamento all'aggiudicatario primo classificato nella graduatoria di Accordo Quadro.

S.U.A.R. si riserva l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro anche in presenza di un'unica offerta valida da graduatoria finale.

La Dirigente RUP  
(Dott.ssa Tiziana Tazzoli)

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*

### Allegati:

- A.1. Capitolato Tecnico e Prestazionale
- A.1.1. Fabbisogni e base d'asta
- A.2 Schema di Convenzione di Accordo quadro